

COMUNE DI QUINTANO
Provincia di Cremona

| | |
|------------------|-------------------------|
| DELIBERAZIONE N. | 51 |
| Adunanza del | 19.12.2017 |
| Codice Ente: | 10781 6 QUINTANO |
| Codice Materia: | |

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: INDIVIDUAZIONE “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI QUINTANO.

L'anno Duemiladiciassette addì 19 del mese di Dicembre alle ore 17,30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All' appello risultano:

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|-----------------------|--------------------|----------|---------|
| 1) ZECCHINI Emi | Sindaco Presidente | x | |
| 2) FUSI Luca | Vice – Sindaco | x | |
| 3) MANINI Maria Luisa | Assessore | x | |
| | TOTALI | 3 | |

Partecipa il Segretario Comunale Sig.a CARRERA Dott.ssa Antonella Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zecchini Emi in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato.

INDIVIDUAZIONE “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI QUINTANO.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n°22 in data 28.09.2017 avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016”.

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- gli articoli da 11-bis a 11 quinquies di tale decreto prevedono la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al decreto;

DATO ATTO che:

- ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
 - A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
- i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
- d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.1;

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

CONSIDERATO altresì che gli enti e le società del gruppo nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Quintano", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti:

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | % QUOTA DI PARTECIPAZIONE |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Organismi strumentali | // | |
| Enti strumentali controllati | // | |
| Enti strumentali partecipati | Comunità Sociale Cremasca – azienda speciale consortile | 0,53 |
| Società controllate | // | |
| Società partecipate | Padania Acque Spa | 0,05894 |
| | SCRIP SpA – Società Cremasca Reti e Patrimonio | 0,37 |
| | Consorzio.it | 0,3388 |
| | SCS srl | 0,2405 |
| | Biofor Energia srl | 0,185 |
| | LGH spa | 0,0069 |
| | Reindustria srl | 0,001258 |

VERIFICATO che, ai sensi del punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

| DENOMINAZIONE | INSERIMENTO (SI/NO) | MOTIVO INSERIMENTO OD ESCLUSIONE |
|---|---------------------|--|
| Comunità Sociale Cremasca – azienda speciale consortile | SI | ente strumentale partecipato direttamente titolare di affidamento diretto |
| Padania Acque SpA | SI | società partecipata direttamente titolare di affidamento diretto |
| SCRIP SpA – Società Cremasca Reti e Patrimonio | SI | società partecipata direttamente titolare di affidamento diretto |
| Conorzio.it | SI | società partecipata indirettamente titolare di affidamento diretto |
| SCS srl | NO | società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti e con percentuale partecipazione inferiore all'1% |
| Biofor Energia srl | NO | società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti e con percentuale partecipazione inferiore all'1% |
| LGH SpA | NO | società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti e con percentuale partecipazione inferiore all'1% |
| Reindustria srl | NO | società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti e con percentuale partecipazione inferiore all'1% |

RILEVATO che la sussistenza delle condizioni per mantenere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento di cui sopra, dovrà essere verificata in base ai dati risultanti al 31.12.2017;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese

D E L I B E R A

1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Quintano”, i seguenti organismi partecipati:

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE |
|------------------------------|---|
| Organismi strumentali | // |
| Enti strumentali controllati | // |
| Enti strumentali partecipati | Comunità Sociale Cremasca – azienda speciale consortile |
| Società controllate | // |
| Società partecipate | Padania Acque SpA |
| | SCRIP SpA – Società Cremasca Reti e Patrimonio |
| | Conorzio.it |
| | SCS srl |
| | Biofor Energia srl |
| | LGH spa |
| | Reindustria srl |

2) di individuare altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Quintano i seguenti organismi partecipati:

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE |
|------------------------------|---|
| Enti strumentali partecipati | Comunità Sociale Cremasca – azienda speciale consortile |
| Società partecipate | Padania Acque SpA |
| | SCRIP SpA – Società Cremasca Reti e Patrimonio |
| | Conorzio.it |

3) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 2);

4) di trasmettere altresì il presente atto all'Organo di revisione per opportuna conoscenza;

- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, "Sezione Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Enti Controllati";
- 6) di revocare la precedente deliberazione G.C. n°30 in data 13.07.2017;

Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti:

D E L I B E R A

- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI QUINTANO (Provincia di Cremona)

PARERI OBBLIGATORI (art.49 del D.Lgs.267/2000).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL **19.12.2017** N. **51**

AVENTE PER OGGETTO: INDIVIDUAZIONE “GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA” DEL COMUNE DI QUINTANO.

- Parere in ordine alla regolarità TECNICA: **FAVOREVOLE.**
- Parere in ordine alla regolarità CONTABILE: **FAVOREVOLE.**

Quintano, 19.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZECCHINI Emi



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Zecchini Emi

Il Segretario Comunale

F.to Carrera dott.ssa Antonella Maria

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Quintano, li **12.03.18**

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, c. 1°, D. Lgs. 267/2000.
- è stata comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Carrera dott.ssa Antonella Maria

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Quintano, li **12.03.18**



Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Quintano, li

Il Segretario Comunale
.....